

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 64-4429

Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto per l'anno 2016. Integrazione alle DGR. n. 16-362 del 29 settembre 2014 e n. 36-1750 del 13 luglio 2015 per la misura Agenzie sociali per la locazione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 10 dello Statuto della Regione Piemonte, che riconosce e promuove, tra quelli fondamentali, il diritto all'abitazione;

posto che, in attuazione di tale principio si rende necessario definire le linee strategiche delle politiche abitative regionali, attraverso la partecipazione di altri soggetti istituzionali, il coinvolgimento dei privati che interagiscono sul mercato, coniugando le iniziative con le risorse disponibili e assumendo come finalità quella di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi, nell'ottica di perseguire l'equità sociale;

considerato che dall'analisi della situazione abitativa in Piemonte emergono da un lato la costante contrazione della disponibilità di alloggi sociali destinati alla locazione, dall'altro la sempre maggiore difficoltà delle famiglie in affitto a basso reddito a fare fronte alle spese per l'abitare;

tenuto conto che le risposte regionali al fabbisogno di edilizia sociale, nonostante la difficoltà a reperire risorse dedicate, a partire dal 2014 hanno riguardato sia l'offerta di alloggi attraverso la concessione di contributi per il ripristino degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti non assegnabili per carenza di manutenzione e per il recupero del patrimonio esistente, sia il sostegno all'affitto, attraverso l'erogazione di contributi volti a ristorare il pagamento del canone, evitare la perdita della casa per morosità e per sviluppare il sistema degli sportelli comunali, denominati Agenzie sociali per la locazione a cui è assegnato il compito di promuovere la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato mettendo in contatto i proprietari degli alloggi con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale;

considerato che con deliberazioni n. 16-362 del 29 settembre 2014 e n. 36-1750 del 13 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto rispettivamente per l'anno 2014 e per l'anno 2015, adottando, al fine di rendere omogenee le condizioni preliminari di accessibilità da parte dei cittadini alle singole misure, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro univoco attraverso il quale individuare i destinatari delle diverse forme di sostegno all'abitazione, pur prevedendo per ogni singola misura requisiti e criteri differenziati in base alle specificità;

ritenuto opportuno proseguire ad operare con le medesime modalità, coordinando all'interno di un contesto unitario gli interventi diretti a favorire l'esercizio del diritto all'abitare, al fine di favorire l'integrazione sociale, intercettare il più possibile i bisogni dei cittadini piemontesi e fornire loro con celerità risposte organiche;

visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016 relativo al riparto annualità 2016 del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

preso atto che l'anno 2016 non è possibile inserire tra le linee di intervento il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in quanto lo stesso non è stato finanziato dallo Stato;

ritenuto pertanto che per l'anno 2016 le misure di intervento a favore del sostegno all'affitto possano essere individuate come di seguito elencato:

- A) Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
- B) Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- C) Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale;

atteso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 3-4294 del 5 dicembre 2016 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 con l'iscrizione dei fondi provenienti dallo Stato, derivanti dal riparto 2016 del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli pari a euro 7.260.777,12, sul capitolo di entrata 24100 del bilancio 2016 nonché l'iscrizione e l'assegnazione al 100% sul vincolato capitolo di spesa 153734 con la seguente articolazione:
 - esercizio 2017: euro 3.360.388,56
 - esercizio 2018: euro 3.630.388,56;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1- 4364 del 15 dicembre 2016 sono state rimodulate le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, tra l'altro, disponendo l'assegnazione complessiva di euro 4.000.000,00 sul capitolo 171636 dedicato al Fondo sociale previsto dalla legge regionale 3/2010 destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 3-4370 del 19 dicembre 2016 è stata disposta l'assegnazione di euro 1.500.000,00 sul capitolo 154428 per la concessione ai comuni di risorse per le Agenzie sociali per la locazione (ASLO);

tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 12.760.777,12, come indicato per ciascuna misura negli allegati A), B), e C) alla presente deliberazione, consentono di affrontare il fabbisogno abitativo con l'adozione di specifiche misure a sostegno dell'affitto;

ritenuto, in relazione alle risorse disponibili, di utilizzare, per l'attribuzione delle stesse, il principio del maggior bisogno dei cittadini;

stante la natura continuativa e pluriennale della misura ASLO, configurata come fondo con risorse implementate annualmente, risulta altresì opportuno precisare, ad integrazione delle D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014 e n. 36-750 del 13 luglio 2015, che le risorse assegnate devono essere utilizzate dai Comuni entro il triennio successivo all'annualità di assegnazione, pena la revoca, e che la loro consuntivazione deve rispettare l'ordine temporale di assegnazione;

viste le Leggi regionali 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018" e 5 dicembre 2016, n. 24 del "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di individuare, per quanto espresso nelle premesse, le seguenti misure di intervento attivabili nell'anno 2016 al fine di fornire risposte alle problematiche abitative nel settore dell'affitto dei cittadini residenti in Piemonte, meglio dettagliate negli allegati A, B, e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
 - b) Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI);
 - c) Fondo sociale per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale sovvenzionata;

- 2) di dare atto che per l'attuazione delle misure di intervento di cui al punto 1) sono disponibili le seguenti risorse:
 - 2.1. sul bilancio regionale 2016:

- cap. 154428 (regionale)	euro 1.500.000,00	(allegato A)
- cap. 171636 (regionale)	euro 4.000.000,00	(allegato C)

 - 2.2. sul bilancio regionale 2017

- cap. 153734 (statale)	euro 3.360.388,56	(allegato B)
-------------------------	-------------------	--------------

 - 2.3. sul bilancio regionale 2018

- cap. 153734 (statale)	euro 3.360.388,56	(allegato B)
-------------------------	-------------------	--------------

- 3) di demandare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure di cui al punto 1, in conformità con i criteri e indirizzi contenuti nel presente atto, a determinazioni del Settore regionale competente in materia di edilizia sociale; per quanto concerne la misura C, i criteri sono contenuti nel Regolamento n. 15/R del 4.10.2011;

- 4) di precisare per le motivazioni espresse in premessa, ad integrazione delle D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014 e n. 36-750 del 13 luglio 2015, che per la misura ASLO le risorse assegnate devono essere utilizzate dai Comuni entro il triennio successivo all'annualità di assegnazione, pena la revoca, e che la loro consuntivazione deve rispettare l'ordine temporale di assegnazione.

La presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato A

“Agenzie sociali per la locazione”

Premesso che la Regione Piemonte a partire dal 2006 ha sostenuto con risorse regionali la costituzione, in via sperimentale, di agenzie per la locazione (ALO), intese come sportelli comunali, la cui finalità è quella di favorire la sottoscrizione di contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Dal 2014, con la rivisitazione e il coordinamento delle diverse misure regionali di sostegno all'affitto all'interno di un modello unitario e flessibile di intervento, sono stati individuati indirizzi e criteri per uno sviluppo uniforme delle Agenzie sociali per la locazione (ASLO). La finalità perseguita con le ASLO è quella di definire un modello strutturale di intervento che riduca lo svantaggio competitivo sofferto dalle famiglie vulnerabili sul mercato privato attraverso la concessione di contributi, nell'ottica dell'uguaglianza delle opportunità. Ai cittadini sono garantite condizioni di ammissibilità delle domande uguali per tutte le Agenzie e un sistema di incentivi definito in modo uniforme, pur consentendo ai Comuni la possibilità di eventualmente individuare, in base a specifiche condizioni di contesto locale, elementi di priorità nella concessione dei benefici e di graduare i contributi ai proprietari sulla base della durata del contratto e di valutazioni di efficacia del sostegno. L'obiettivo perseguito è quello di creare una rete estesa a tutte le città capoluogo, ai Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla deliberazione del CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e ai comuni superiori a 15.000 abitanti ritenuti dalla programmazione regionali a maggiore disagio abitativo.

Le ASLO attualmente finanziate in Piemonte sono 35, i contributi concessi nelle annualità 2014 e 2015, in totale circa 4,4 milioni di euro, hanno finora permesso a oltre mille famiglie di sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato. Il contributo mediamente concesso per domanda risulta pari a circa 4.200,00 euro. Dai dati inseriti dell'apposito applicativo informatico (EPICO) è possibile rilevare la presenza di circa 600 domande attualmente in corso di istruttoria con un fabbisogno stimabile, tenendo conto di possibili esiti negativi, in oltre 2 milioni di euro.

Considerato che le risorse disponibili per l'annualità 2016 individuate con D.G.R. n. 3-4370 del 19 dicembre 2016 sul capitolo 154428 sono pari a 1,5 milioni di euro, che il fabbisogno espresso dalle domande valutate ammissibili e giacenti presso le Agenzie è superiore alle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 118/2011, risulta opportuno, per la natura strutturale del modello di intervento perseguito, destinare le risorse al proseguimento dell'attività delle ASLO operanti sul territorio piemontese. Il finanziamento a favore di eventuali nuove Agenzie o nei confronti di Agenzie già finanziate con le annualità 2014 e 2015 che finora non hanno utilizzato alcuna risorsa e non hanno valutato ammissibile alcuna domanda può essere rinviato alla prossima annualità. Essendo la misura totalmente informatizzata, i dati sull'operatività delle Agenzie sono rilevati dall'applicativo EPICO considerando le domande inserite in stato "convalidata" che identifica le domande con contributo concesso e in stato "bozza" che identifica le domande dichiarate ammissibili dall'apposita Commissione comunale.

Per il riparto delle risorse sono confermati i criteri già adottati per il riparto 2015, definiti in analogia ai criteri utilizzati per il riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. L'indice di riparto è costruito considerando due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al censimento 2011 e numero dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo indicati nella pubblicazione a cura del Ministero degli Interni sull'andamento degli sfratti in Italia, ultimo rapporto disponibile – e una variabile di performance – contratti stipulati con le risorse annualità 2014 e 2015 rilevati attraverso l'applicativo EPICO alla data del 30 novembre 2016 –, assegnando peso 35 per cento per ciascuna delle variabili di contesto (70% contesto totale) e peso 30 per cento alla variabile di performance.

E' confermata la quota minima di risorse assegnabile a ciascun comune pari a 8.000 euro.

I Comuni con risorse proprie possono integrare il sistema degli incentivi, compresa la concessione di fondi di garanzia in favore dei proprietari per la mancata corresponsione dei canoni in caso di sopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i provvedimenti di rilascio dell'immobile.

Con apposita determinazione dirigenziale del Settore competente in materia di edilizia sociale entro il 31 dicembre 2016 è approvato il riparto delle risorse sulla base dei criteri definiti con la presente deliberazione, sono assegnate le risorse ai Comuni, sono assunti l'impegno e la liquidazione in un'unica soluzione delle risorse assegnate e sono definite le modalità per la consuntivazione delle risorse assegnate.

Il termine per l'utilizzo delle risorse assegnate con l'annualità 2016 è fissato al 31 dicembre 2019. Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono automaticamente revocate e tornano nella disponibilità della Regione.

Restano altresì confermate tutte le altre disposizioni previste dalla DGR. 36-1750 del 13 luglio 2015 e dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015 in attuazione della medesima DGR, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti soggettivi che i cittadini devono possedere per l'accesso ai contributi, alle verifiche e ai controlli, all'implementazione della banca dati EPICO che costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili e per il controllo dell'attuazione della misura.

Risorse assegnate (fondi regionali): euro 1.500.000,00, capitolo 154428/2016 (DGR n. n. 3-4370 del 19/12/2016)

ALLEGATO B

“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”

Premesso che presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) la cui dotazione per l'anno 2016, come incrementata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, risulta pari a 59,73 milioni di euro.

Con decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi e il loro dimensionamento e le priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari.

Con decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, è stato effettuato il riparto delle risorse disponibili annualità 2016 e sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate; le risorse ripartite al Piemonte ammontano a euro 7.260.777,12. Le risorse ripartite sono state trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione in data 29 luglio 2016 (provvisorio d'incasso n. 0018039);

La necessità di una revisione delle caratteristiche del Fondo è stata condivisa dalle Regioni in seno alla Conferenza unificata ed è testimoniata anche in Piemonte dall'andamento della misura nei Comuni aderenti al fondo per le annualità 2014 e 2015; dai dati di monitoraggio rilevati tramite l'apposito applicativo informatico (EPICO) risulta infatti che le risorse utilizzate rappresentano il 36 per cento delle risorse assegnate (circa 2,8 milioni utilizzati a fronte di circa 7,7 milioni complessivamente assegnati, 382 domande convalidate, 72 domande ammissibili).

Il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto interministeriale 30 marzo 2016 prevede che le Regioni individuino i comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali, cui destinare le risorse del Fondo.

In analogia con la programmazione e le localizzazioni adottate dalla Regione in relazione alla necessità di concentrare gli interventi negli ambiti a maggiore disagio abitativo per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa ex art. 11 legge 133/2008, per il Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 4 legge 80/2014 nonché per il sostegno all'affitto attraverso le Agenzie sociali per la locazione, i Comuni ad alto disagio abitativo cui estendere la possibilità di accesso al FIMI sono i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'individuazione dei comuni può avvenire, come per le precedenti annualità del Fondo, attraverso apposito avviso da approvare con determinazione dirigenziale del Settore competente in materia di edilizia sociale entro 30 giorni dalla data della presente

deliberazione. Con la determinazione di approvazione dell'avviso è stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei Comuni.

In analogia ai criteri utilizzati per le Agenzie sociali per la locazione, l'indice di riparto delle risorse disponibili è costruito considerando due variabili di contesto – famiglie in affitto nel comune rilevate al censimento 2011 e numero dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità e altra causa indicati nella pubblicazione a cura del Ministero degli Interni sull'andamento degli sfratti in Italia, ultimo rapporto disponibile – e una variabile di performance – pratiche concluse a valere sulle annualità 2014 e 2015 rilevati attraverso l'applicativo EPICO alla data del 30 novembre 2016 –, assegnando peso 35 per cento per ciascuna delle variabili di contesto (70% contesto totale) e peso 30 per cento alla variabile di performance.

L'ammontare minimo attribuito a ciascun Comune non può essere inferiore all'importo di 12mila euro stabilito quale dimensionamento del contributo concedibile dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 30 marzo 2016. Il riparto delle risorse è allegato all'avviso pubblico per l'individuazione dei Comuni aderenti alla misura.

L'ammissione a finanziamento dei Comuni che aderiscono all'avviso e l'assegnazione dei contributi nei limiti stabiliti dal riparto avviene con determinazione dirigenziale da assumersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'avviso stesso. Qualora a seguito delle assegnazioni effettuate siano presenti risorse non utilizzate queste sono ridistribuite tra i Comuni aderenti con le medesime modalità, procedure e tempi stabiliti nell'avviso per l'assegnazione delle risorse.

La liquidazione delle risorse ai Comuni aderenti, in considerazione delle difficoltà finora riscontrate nell'attuazione della misura, può continuare ad avvenire in più soluzioni con le modalità definite nell'avviso pubblico. E' assicurato un primo acconto pari al 50 per cento delle risorse assegnate al momento dell'ammissione a finanziamento e resta confermato, in analogia con le modalità previste per l'annualità 2015, il limite minimo per singola liquidazione corrispondente al dimensionamento minimo previsto dal decreto interministeriale 30 marzo 2016, salvo eventuali minori risorse complessivamente spettanti per le liquidazioni successive al primo acconto.

I criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi, il dimensionamento e la finalizzazione dei contributi sono definiti dal decreto interministeriale 30 marzo 2016; a specificazione dei criteri previsti all'articolo 2, al fine di favorire lo sviluppo di procedure omogenee tra i comuni, si ritiene opportuno precisare che la situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue l'impossibilità a pagare il canone locativo, è accertata dal Comune e può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat. I contributi possono essere liquidati dal comune direttamente al proprietario.

La sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove presenti, dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione".

I contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia, con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati.

Restano confermate le disposizioni previste per l'annualità 2015 del Fondo in ordine alla verifica e controllo di efficacia dell'intervento e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO, disponibile on-line su Sistema Piemonte previo accreditamento. I dati relativi alle domande presentate dai richiedenti al Comune devono essere inserite dal Comune stesso sull'applicativo informatico EPICO al termine della verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale (stato domanda: bozza) ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo (stato domanda: convalidata). La banca dati EPICO costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per il controllo dell'attuazione della misura e l'acquisizione delle informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili.

Le risorse delle annualità 2014 e 2015 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016, quantificate tramite l'apposito applicativo informatico EPICO, sono riattribuite ai Comuni con apposito provvedimento regionale, da assumersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine preindicato, al fine del loro utilizzo con i criteri stabiliti nel decreto interministeriale del 16 marzo 2016.

Risorse assegnate (fondi statali): euro 3.630.388,56 sul capitolo 153734/2017 e euro 3.630.388,56 sul capitolo 153734/2018
(D.G.R. 3 – 4294 del 05.12.2016)

Allegato C
“Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale”

Esercizio 2015 (morosità incolpevole 2015)

Il Fondo Sociale destinato agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale è previsto e disciplinato dall'articolo 20 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dal Regolamento n. 15/r del 4/10/2011.

Possono accedere al Fondo gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita all'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4/10/2011.

Concorrono all'erogazione dei contributi gli assegnatari in possesso di un ISEE non superiore a Euro 6.235,43, che abbiano corrisposto all'ente gestore su base annua la somma stabilita dalla Giunta regionale con DGR n. 52 – 2662 del 21/12/2015.

I contributi vengono riconosciuti sotto forma di riduzione della morosità incolpevole, per canoni e servizi accessori (così come definiti dall'art. 9 della L. 392/78), dell'assegnatario.

Risorse destinate: euro 2.000.000,00
(DGR n. 1-4364 del 15/12/2016)

Esercizio 2014 (morosità incolpevole 2014)

Il Fondo Sociale destinato agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale è previsto e disciplinato dall'articolo 20 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dal Regolamento n. 15/r del 4/10/2011.

Possono accedere al Fondo gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita all'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4/10/2011.

Concorrono all'erogazione dei contributi gli assegnatari in possesso di un ISEE non superiore a Euro 6.241,67, che abbiano corrisposto all'ente gestore su base annua la somma stabilita dalla Giunta regionale con DGR n. 21 – 796 del 22/12/2014.

I contributi vengono riconosciuti sotto forma di riduzione della morosità incolpevole, per canoni e servizi accessori (così come definiti dall'art. 9 della L. 392/78), dell'assegnatario.

Risorse destinate: euro 2.000.000,00
(DGR n. 1-4364 del 15/12/2016), in seguito a OdG n. 733 del 31/03/2016 approvato dal Consiglio Regionale, al fine di integrare le risorse erogate con DD n. 1114 del 30/12/2015.